



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

INTERNET: <http://www.uninetcom.it/d&r/index/>
E-MAIL: d&r@uninetcom.it

Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero tredicesimo - Febbraio 1997

UN SALUTO E ... UN APPUNTAMENTO

Finalmente è stato deciso: il 14 dicembre 1996 a Pescara, i Consigli Nazionali Assoavvocati e Federavvocati, riunitisi congiuntamente in occasione della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, hanno deliberato che il Congresso dell'Unificazione si terrà a Milano dal 1° al 4 maggio 1997.

E' un avvenimento di grandissima importanza non solo per noi di Bergamo, ma anche per tutto il mondo forense italiano perchè, oltre a ricomporre la frattura esistente nel Sindacato italiano, si dovranno porre le basi per la costituzione di una nuova associazione che chiami a raccolta tutti gli avvocati italiani: sarà, perciò, l'occasione per aprire le porte a tutti coloro (sindacati, associazioni, singoli) che in questi anni sono stati alla finestra e decideranno di dare il loro contributo.

Il Congresso di Milano dovrà avere anche un grande rilievo esterno, come è evidenziato dal probabile tema "La giustizia e le libertà": nel processo, nell'economia, nell'informazione e nella politica".

Per noi, convinti sostenitori della necessità di riunire tutte le migliori capacità ed energie dell'avvocatura Italiana per contribuire ad un miglioramento della nostra giustizia, è sicuramente un traguardo ambito e sperato ed il Sindacato di Bergamo darà la sua concreta e attiva partecipazione per la migliore riuscita di questo atteso evento.

A Pescara si è avuta, inoltre, la dimostrazione dell'importanza dell'unità della classe forense italiana.

La Conferenza, organizzata congiuntamente dall'Organismo Unitario e dal C.N.F. e con la collaborazione degli Ordini d'Abruzzo, che ne hanno curato l'impeccabile organizzazione, e sulla quale si erano appuntate alcune critiche, si è rivelata un grosso successo per la grande partecipazione (oltre 800 iscritti) e per l'approfondita discussione, sviluppata nelle quattro sezioni di lavoro con circa 400 interventi, dei temi: giustizia civile, penale, amministrativa e ordinamento giudiziario.

I risultati della Conferenza sono stati trasfusi in documenti finali, trasmessi all'Organismo Unitario perché, a sua volta, li trasformi in documenti e elabori precisi articolati di legge da sottoporre al Governo e al Parlamento.

Ci voleva questa Conferenza per dimostrare la necessità che cessasse la contrapposizione del Consiglio Nazionale Forense nei confronti dell'Organismo Unitario e si realizzasse quella unità che è il bene più importante di tutta l'Avvocatura Italiana.

Questo è l'ultimo mio articolo nella veste di Presidente del Sindacato Provinciale Forense: al momento in cui il notiziario verrà distribuito ci sarà, infatti, in seguito alle elezioni per il rinnovo delle cariche dell'assemblea del 6 Febbraio, un nuovo Direttivo ed un nuovo Presidente.

Ciò in quanto, rispettando una tradizione del nostro Sindacato, ho ritenuto di non proseguire l'incarico di Presidente dopo due bienni consecutivi: il rispetto di questa regola, anche se non scritta (ma non sarebbe male se venisse prevista nel nostro Statuto) è, secondo me, necessario corollario del principio della rotazione degli incarichi cui si ispira la nostra Associazione.

Naturalmente è una decisione che, per un certo verso, mi dispiace, anche perché ho dovuto resistere a tante garbate pressioni di colleghi che mi hanno invitato a soprassedere: io li ringrazio per la manifestazione di amicizia e stima nei miei confronti, ma credo che abbiano capito la necessità della mia scelta.

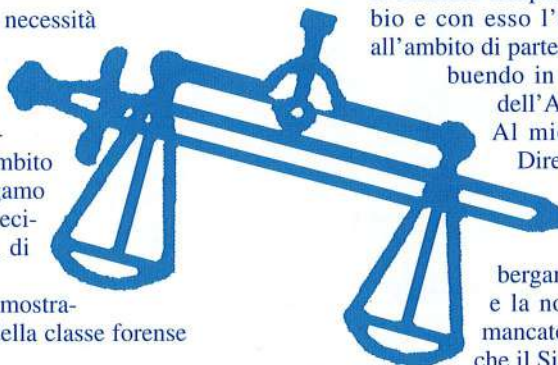
Il carattere temporaneo degli incarichi favorisce, infatti, il ricambio e con esso l'allargamento al maggior numero di colleghi all'ambito di partecipazione e di responsabilità decisionale, contribuendo in questo modo alla crescita e al rafforzamento dell'Associazione.

Al mio successore, che verrà eletto dal Consiglio Direttivo (ma forse sarebbe bene che, con apposita modifica statutaria, il futuro il Presidente venga eletto direttamente dall'Assemblea), auguro i migliori successi per l'Avvocatura bergamasca - ne ha bisogno in questi tempi difficili - e la nostra giustizia e auguro di riuscire là dove ho mancato: in particolare nel far capire a tutti i colleghi che il Sindacato opera a tutela dei loro interessi morali e materiali e che è al servizio dell'intera categoria.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno e passione, hanno collaborato con me nel Direttivo e negli altri organismi sindacali o che, comunque, hanno avuto parte attiva nel Sindacato e a tutti gli iscritti ed un caloroso augurio di buon lavoro ai nuovi eletti.

L'esperienza fatta in questi anni rimane, senza dubbio, una delle più significative per me, tanto che mi è impossibile concepire l'attività professionale disgiunta da quella associativa; voglio, perciò, rassicurare tutti che non intendo rinunciare al mio lavoro nel Sindacato, essendo disponibile a partecipare alle riunioni alle quali il futuro Direttivo riterrà di volermi invitare, anche in qualità di presidente Assoavvocati, ed intendendo dedicare il mio impegno nei prossimi mesi alla preparazione del Congresso di Milano, che rappresenta il nostro più importante appuntamento di quest'anno.

Pier Enzo Baruffi



Amnistia vera o amnistia mascherata?

Prospettive dell'avvocatura italiana

Gia nel proprio intervento alla Conferenza Nazionale dell'Avvocatura che si è svolta con successo a Pescara a metà Dicembre dell'anno scorso ed organizzata d'intesa dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Organismo Unitario, il Ministro Flick aveva anticipato le linee del proprio progetto per smaltire l'enorme numero dei processi e di procedimenti penali che da tempo paralizza in Italia la Giustizia Penale; già da allora il Ministro ha voluto sottolineare che il suo compito era esclusivamente quello di proporre, ma che le decisioni spettavano al Parlamento.

Oggi le sue proposte sono note e vengono comunemente chiamate "pena concordata". Dette proposte hanno suscitato le critiche unanimi di tutta l'Avvocatura che giustamente ritiene il proprio ruolo, nell'ambito del progetto Flick, relegato a quello di semplice "mediatore", senza alcuna voce in capitolo e che, come al solito, si vede proporre una soluzione discussa e trattata fra Politici e Magistrati con una conferma in più della marginalità nel quale oggi viene considerato il ruolo dell'avvocato, totalmente privo di appoggi

politici, senza potere né diritto alcuno sia nel legiferare che nell'applicare ciò che dall'alto viene deciso.

L'Avvocatura si trova oggi schiacciata dalla casta dei magistrati politicizzati che evitano con qualsiasi scusa e mezzo di aumentare il proprio numero e si rifiutano di indire concorsi preoccupandosi ben

poco che in questo modo al cittadino venga negato un primario e fondamentale diritto: quello di ottenere giustizia; si giunge così al "Giudice unico" ed alla borrelliana proposta di abolire il grado d'appello e come al solito all'uomo della strada vengono ripetute sempre e solo promesse: "Vedrete, vedrete, tutto cambierà!"

E se l'amnistia è impopolare, mascheriamola chiamandola "pena concordata"; l'importante è mantenere la casta ben

chiusa ed al potere.

Ma intanto l'esempio bergamasco è emblematico: da 8 giudici 8 in più, si è passati a 5 poi a 6 poi a 4; ma anche quelli sono stati solo promessi e comunque dovranno saltar fuori dalla soppressione del Tribunale di Crema che in barba al già realizzato nuovo Palazzo di Giustizia ed all'egregio funzionamento di quel Tribunale verrebbe soppresso; la girandola delle promesse continua!

Intanto che il popolo bue si lamenta pure: lo si ammansisce con le chiacchiere. Se si bussa alla porta del Ministero o del C.S.M. ci si sente rispondere: "ci sono casi ben più gravi del vostro" ed in poche parole "non rompete le scatole".

A chi interessano le difficoltà dei cittadini? Sembra proprio che non interessino a nessuno; e intanto non ci resta che disertare, in segno di protesta, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Brescia; dovremmo accontentarci?

La risposta del movimento Sindacale è NO! Assolutamente NO!

Perfetta identità di vedute e di scopi da raggiungere fra Consiglio Nazionale Forense e Organismo Unitario dell'Avvocatura (C.N.F. e O.U.A.); riunificazione delle due Associazioni Sindacali esistenti sino a ieri in Italia (Assoavvocati e Federavvocati) che nel loro Congresso di Milano di primavera sanciranno la loro definitiva fusione assumendo probabilmente il nome di "Associazione Nazionale Forense" (A.N.F.); presa di coscienza di una forza attiva nazionale che deve riuscire a rioccupare il ruolo che le compete; è questa la strada, l'unica strada, che dobbiamo seguire con la massima buona volontà e l'appoggio fattivo di tutti gli avvocati. Svegliamoci colleghi! Se aspettiamo qualcosa di ciò che ci viene da anni promesso a vuoto da Roma continueremo a dover passivamente assistere ad un ruolo sempre più marginale della nostra professione.

La strada è quella di unirli tutti in questa nuova unica forza sindacale.

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Redattori: Massimo Asdrubali; Monica Baranca; Pieralberto Biressi; Nunzia Coppola Lodi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Mario Giannetta; Daniela Gilardi; Paolo Monari; Franco Offredi; Giorgio Rossi; Carlo Rota Bulò; Gabriele Terzi.

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

CONFERENZA DI PESCARA

Il 13, 14, 15 Dicembre 1996 Pescara ha ospitato la Conferenza Nazionale dell'Avvocatura organizzata dall'O.U.A. e dal C.N.F.. Il Sindacato Forense di Bergamo ha partecipato, attraverso quattro suoi esponenti: Avv. Pier Enzo Baruffi, Avv. Lucio Piombi, Dott.Proc. Paolo Corallo e Dott.Proc. Daniela Introvini a tutti i lavori della conferenza svoltasi in sessione plenaria, nonché in cinque sezioni assembleari su temi specifici (Sezione uno - Giustizia civile; Sezione due - Giustizia penale; Sezione tre - Giustizia amministrativa e contabile; Sezione quattro Ordinamento giudiziario e revisione delle circoscrizioni; Sezione cinque - Ordinamento forense).

Il clima dei lavori è stato contraddistinto da una grande distensione e collaborazione tra tutti i partecipanti. L'avvocatura italiana, secondo l'impressione determinata dall'esperienza pescarese, è oggi più che mai unita nel denunciare con urgenza la profonda inefficienza della giustizia e nell'elaborare e proporre le necessarie riforme legislative.

Pescara, dunque, ha rappresentato un importante momento di riflessione, nonché un impegno proiettato nel prossimo futuro in merito alla condizione della libera professione forense. Molti gli argomenti affrontati e dibattuti: la grave carenza numerica dei magistrati; gli inquietanti rapporti fra le Procure e i mass media; gli elevatissimi ed inaccettabili costi della giustizia; la necessità di separare le carriere fra magistrati requiranti e giudicanti; l'istituzione delle sezioni stralcio con l'arruolamento su base distrettuale di avvocati; la modifica della composizione del C.S.M. e dei Consigli giudiziari con la conseguente partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni dell'avvocatura; la riforma globale dell'ordinamento giudiziario che preveda la carriera dei magistrati non più fondata sull'anzianità, bensì su valutazioni periodiche circa l'operosità, l'equilibrio e la professionalità degli stessi.

Particolare rilevanza ed interesse hanno assunto i lavori della Sezione quinta, ai quali la scrivente ha direttamente partecipato, che, attraverso il confronto tra diverse esperienze professionali, hanno

approfondito il tema della inadeguatezza della vigente disciplina sulla formazione e la pratica forense, nonché sull'accesso e sulla permanenza negli Albi. A seguito dei numerosi interventi di colleghi provenienti da ogni parte d'Italia, si è connotata una proposta di riforma di legge i cui cardini innovativi sono i seguenti: organizzazione di corsi obbligatori di formazione professionale della durata di un anno tenuti da avvocati, magistrati e professori universitari con preselezione informatica a Roma; esame di idoneità all'esercizio di tirocinio a conclusione del corso annuale; compimento, quindi di un biennio di tirocinio limitato al solo esercizio della professione in sostituzione delegata e sotto il controllo e responsabilità dell'Avvocato presso il quale si svolge la pratica; esame di abilitazione indetto in sede unica nazionale in Roma; abolizione delle iscrizioni di diritto e introduzione del limite inderogabile del

40° anno di età per l'iscrizione agli Albi; subordinazione alla verifica dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per la permanenza dell'iscrizione. A questo punto è d'uopo rilevare che, se numerosi e sostanziosi sono stati i temi dibattuti nel corso della Conferenza di Pescara, indubbia è stata, comunque, la consistenza politica di tutti i lavori che, oltre ad aver dimostrato che l'O.U.A. è il portavoce e la cassa di risonanza delle istanze dell'avvocatura italiana hanno altresì evidenziato la necessità che quest'ultima eserciti con sempre maggiore consapevolezza, a difesa della legalità, il necessario ruolo di compatto interlocutore del Ministro di Grazia e Giustizia, delle Commissioni giustizia che operano nel Parlamento nonché dell'Organico della Magistratura.

Daniela Introvini

I NUOVI ELETTI ALL'ASSEMBLEA DEL 6 FEBBRAIO

All'ultima assemblea, fra le altre cose, sono state rinnovate le cariche nell'ambito dei nostri organismi. Ecco i risultati.

Consiglio Direttivo:

- Abbatiello Antonio
- Caggese Margherita
- De Liguoro Alfredo
- Galli Antonio Maria
- Introvini Daniela
- Marchese G. Battista
- Piombi Lucio
- Riva Alberto
- Terzi Gabriele

Collegio dei Revisori:

- Asdrubali Massimo
- Barone Roberto
- Bigoni Alessandro

Collegio probiviri:

- Bertacchi Franco
- Bianchi Vincenzo
- Offredi Franco

Comitato speciale:

- Mazzariol Roberto
- Tucci Ernesto
- Venturati Tiziana

A tutti, da parte di Diritto e Rovescio,
i più sinceri auguri di buon lavoro.

La Sicurezza Giuridica del Diritto

Non vi è società civile che non privilegi nel suo ordinamento il principio della sicurezza giuridica ossia: la certezza del diritto, l'efficienza operativa ed attuativa degli uffici e delle strutture giudiziarie, il principio della economia dei mezzi in capo all'utenza dei tribunali, la centralità dei diritti fondamentali dell'uomo; dimensioni soggettive assolute da rispettare nel favore della persona e dell'individuo.

Il tutto, per quella civile necessità di realizzare rapporti sociali che favoriscano fiducia ed assenza di timore all'interno del convivio sociale e delle interazioni che vi avvengono.

La crisi della giustizia da qualche tempo colpisce duramente il nostro Paese. L'amministrazione giudiziaria è inefficiente, insufficiente rispetto alla mole degli adempimenti da assolvere, tanto che in alcuni Circondari e Mandamenti si sperimenta la paralisi mentre in altri si paventa la soglia.

Ciò significa denegare la giustizia

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo, più volte, ha pronunciato sentenze imputando all'Italia la violazione dell'art. 6 par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sanzionando a favore del cittadino sia l'aspetto morale che materiale dell'inadempimento.

L'art. 6 par. 1 afferma che ciascuna persona ha il diritto di ricorrere ad un Tribunale imparziale, indipendente, perchè conosca della sua causa entro un tempo ragionevole.

Afferma la giurisprudenza della Corte che gli stati firmatari della Convenzione hanno l'obbligo di mantenere le strutture dell'amministrazione giudiziaria nell'efficienza.

Tale dettame è quello stesso, in certo aspetto, dell'art. 97 della nostra Costituzione laddove si stabilisce "I Pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizione di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione".

Ma vi è di più.

L'art. 24/II co. della stessa Cost. Afferma che: "la difesa è diritto inviolabile in qualsiasi stato e grado del procedimento".

Nel primo comma si afferma che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

Detto articolo, in combinato disposto con l'art. 6 della

Convenzione Europea, fa ben comprendere la gravità in cui è immerso il mondo giuridico italiano.

Tutto questo è rafforzato dall'art. 3 che testualmente afferma: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica ed economica del Paese". La disastrosa situazione è ancora più grave quando i poteri costituiti manifestano la incapacità a porre rimedio ed ancor più quando appaiono sottrarsi agli obblighi sopra puntualizzati.

Si dice che quando ciò accade la sicurezza giuridica è in pericolo se non, addirittura, resa vana e con essa la valenza democratica di un sistema che perde la visione degli interessi generali.

Se si considera, ancora, che la sicurezza giuridica è valore fondante i diritti umani e che da essa scaturiscono i doveri dei pubblici poteri ed i diritti dei cittadini nonché i limiti al potere dello stato affinché si escludano abusi ed arbitri; se si considera, per ultimo, il diritto alla sicurezza giuridica è valore che coniuga con la libertà di ciascuna persona, si comprende facilmente come la crisi di cui si sta parlando si traduce in una sofferenza materiale e morale di tutto il popolo. Ma bisogna dire ancora che tutto ciò colpisce un'altro diritto fondamentale: quello del lavoro, altro principio cardine della norma costituzionale.

Ultima osservazione? È data dall'art. 2 della Carta Costituzionale che si coordina con tutto l'articolato della stessa: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e chiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Difendere dunque la sicurezza giuridica è un dovere civico in capo a tutti i cittadini.

Bisogna far capire che lo Stato ha un obbligo imperativo a fare funzionare le proprie Istituzioni.

Poiché il problema della crisi della Giustizia è di grandissima importanza per la vita della Società non è fuori luogo appellarsi anche ad un autorevole potere, quello giurisdizionale, di intervenire anche a mezzo di indagini conoscitive sul perchè si realizzano omissioni legislative ed esecutive talchè nasca una inefficienza che azzeri l'art. 97 della Costituzione.

Mario Giannetta



PORTOBELLO

COMPRA VENDITA USATO

SE VUOI VENDERE... Esponiamo gratuitamente i tuoi oggetti usati.

SE VUOI COMPRARE Hai una vasta esposizione di oggetti usati, mobili, antiquariato, elettrodomestici, libri, collezionismo, giocattoli e curiosità.

Vende solo merce di privati in conto vendita

BERGAMO

Via Clara Maffei, 8
Tel. 035/235030

Orari: 10,00/12,30
15/19,30
Lunedì: 15/19
Domenica
10,00/12,30

In breve dalla cassa di previdenza

Troppe sono le notizie che mi preme darvi per occupare tutto lo spazio concessomi a trattare l'argomento che mi ero riservato per questo numero: la gestione del patrimonio mobiliare della Cassa. Ne parleremo prossimamente. Segnalo soltanto che nella III nota di variazione al bilancio 1996 è segnalata una plusvalenza su titoli di ben 110 miliardi.

Sanatoria previdenziale

L'art. 2 comma 202 della legge collegata alla Finanziaria dispone la riapertura per 180 giorni dei termini

- a) per le retrodatazioni di iscrizioni già avvenute (anche per i superstiti di iscritti deceduti dopo il 5/10/1980);
- b) per le retrodatazioni di coloro che si sono iscritti alla Cassa oltre i quarant'anni;
- c) per il versamento di tutti i contributi dovuti e scaduti alla data del 31/12/1995;
- d) per la regolarizzazione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa e dell'invio delle comunicazioni obbligatorie.

La sanatoria riguarda tutte le sanzioni maturate, anche quelle già iscritte a ruolo per le rate non ancora scadute. Si tenga presente che per le rate in scadenza (dall'11 febbraio in poi) la Cassa provvede automaticamente alla sospensione dei ruoli, ma per lo sgravio definitivo è necessaria la presentazione della domanda di sanatoria tramite i modelli predisposti e disponibili all'Ordine, che ha anche a disposizione un libretto di istruzioni molto chiaro. Per quanto necessario sono disponibile, insieme a Raimondo Mascali, a sciogliere gli eventuali dubbi, che peraltro la lettura attenta delle istruzioni dovrebbe evitare.

Un ultimo avvertimento: la presente sanatoria non potrà essere ripetuta e il sistema di controlli che la Cassa ha iniziato ad attuare è tale da non consentire più evasioni al dovere, anche deontologicamente sanzionato, di effettuare le comunicazioni obbligatorie e i pagamenti dei contributi nei termini perentori previsti dalla legge.

Mutui immobiliari

Sta per essere emanato il nuovo regolamento per la concessione agli iscritti dei mutui immobiliari. Il tasso attuale è del 4,5 per cento all'anno. Potranno essere erogati non più in un breve periodo stabilito dal bando, ma per tutto l'anno, sino all'esaurimento del fondo determinato dal Comitato dei Delegati.

Mutui personali

E' stato stipulato un accordo con varie banche, fra le quali la Banca Popolare di Bergamo, per la concessione agli iscritti alla Cassa in regola con le contribuzioni negli ultimi tre anni di iscrizione, di mutui finalizzati alle piccole opere di manutenzione e ristrutturazione dello studio professionale, anche sotto il profilo dell'arredamento e dell'attrezzatura. Il finanziamento ha un limite di 50 milioni d'importo, con rimborso sino a 60 mesi.

Nuovo Presidente della Cassa

Il 1° febbraio il Comitato dei Delegati ha provveduto al rinnovo biennale e parziale del Consiglio di Amministrazione. In sostituzione dei colleghi uscenti Giuseppe Botta, presidente, Gerardo Vitiello, vicepresidente vicario, Giovanni De Blasi, vicepresidente, Dario Donella e Sandro Giacomelli, consiglieri, rispettivamente di Como, Napoli, Vittoria (RG), Verona e Bologna sono stati eletti Edoardo Forte di Milano, Dario Donella, che al contrario degli altri consiglieri uscenti fa tuttora parte del Comitato dei Delegati, Edoardo Vinciguerra di Latina, Ignazio Oreste Li Gotti di Reggio Calabria e Vincenzo Madonia di Palermo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è subito riunito e ha e-

letto Maurizio De Tilla di Napoli nuovo Presidente della Cassa, Paolo



Agnino di Roma e Arrigo Rona di

Pavia sono stati eletti vice-presidenti. Il Consiglio è completato da Francesco Monaco di Bari, eletto nel 1995.

A tutti gli auguri sinceri di buon lavoro da parte di Diritto e Rovescio, che ringrazia di cuore gli uscenti Botta, Vitiello, Di Blasi e Giacomelli per quello che hanno fatto per la Cassa in termini di sacrifici personali e capacità amministrative.

Giuseppe Botta ha dato al suo biennio presidenziale l'impronta inconfondibile della praticità lombarda, della capacità di incidere fortemente sulla organizzazione di una struttura efficiente e produttiva nel momento delicatissimo della privatizzazione e di incrementare in maniera straordinaria la rendita del nostro patrimonio mobiliare. Dopo Botta la Cassa non è più quella di prima e si avvia ad essere una struttura che fornisce servizi rapidi e precisi agli avvocati italiani, che non dovranno più sentirla soltanto come ente esattore, ma come punto di riferimento nei momenti di difficoltà e di necessità.

Carlo Dolci

PANCROMATIC

macchine e accessori per ufficio

AGENZIA Gestetner per Bergamo e provincia

FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - RILEGATORI - FOTOSTAMPATORI - STAMPANTI LASER

PRODOTTI MULTIFUNZIONALI - MOBILI UFFICIO - ASSISTENZA TECNICA

via Suardi, 6 - Bergamo - Tel. 035/23.07.50

Intervista a Bracotone

Su incarico della Redazione sono andato a intervistare Bracotone nel suo studio periferico, dopo la vasta eco ed i giudizi contrastanti suscitati dalle sue idee a rovescio pubblicate sull'ultimo numero (n. 12) di D.R.

Molti quadri alle pareti, molti libri, mobili antichi.

- Complimenti per il Suo studio, dico.
- Sì, non c'è male. Sa, otto generazioni di avvocati...
- Non Le sembra di esagerare?
- Sì, è vero. Quattro o cinque generazioni, faccia Lei.
- Complimenti anche per i libri. Sono tutti libri di diritto?
- No, pochissimi. Per lo più sono libri di storia e di arte.
- Qualcuno potrebbe dire che Lei non è un grande giurista...
- E' una critica che potrei accettare.
- Veniamo alla questione. Ha visto la lettera dei Giudici? Se la sono presa con Lei. Le hanno dato dello squilibrato.
- Sì, l'ho letta. Ma io non ho fatto altro che interpretare psicologicamente un Giudice e suggerire un rimedio medico-legale. Del resto di una visita psichiatrica, ogni tanto, penso che avremmo bisogno tutti, io compreso.
- Su Lei, stia certo, i Giudici sarebbero d'accordo.
- Me lo immagino. E credo che avrebbero ragione. Però un fatto è sicuro: non faccio il Giudice.
- Lei comunque non è mai tenero con i Magistrati.
- Vede, io di solito mi riferisco ai Giudici del nord ovest della Sardegna e a quelli del sud est della Sicilia. I Giudici di Bergamo, invece, sono quasi tutti eccellenti. Noi li amiamo e loro ci amano. Anche se un Pretore - a cena da amici - ha recentemente espresso giudizi assai critici (e uso un eufemismo) sugli avvocati bergamaschi. Ma cosa vuole che conti una mosca bianca?
- Senza offendere alcuno, mi vorrebbe elencare qualche stranezza perpetrata dai Giudici?
- Certo. C'era un PM che all'ospedale voleva far togliere l'ingessatura a un paziente per constatare de visu la lesione. C'era un Presidente che non voleva rilasciare un decreto ingiuntivo fondato su cambiale poichè all'atto del protesto il debitore aveva dichiarato "Nulla devo", e quindi, secondo il Presidente, il credito era contestato e non liquido ed esigibile. C'era un Pretore che celebrava due processi penali contemporaneamente, con un casino della madonna. C'era un Pretore che iniziava l'udienza a mezzogiorno, perchè prima doveva dare da mangiare al gatto e far fare la pipì al cane. C'era un Pretore che voleva fare arrestare un avvocato per tentato omicidio colposo perchè aveva trovato un sentiero del CAI franato e quell'avvocato era l'unico consigliere del CAI che conosceva. C'era un Giudice che, per far dispetto a un avvocato, lo convocò per il 14 di agosto, facendo poi trovare un cartello sulla porta ove

si annunciava che la causa era rinviata d'ufficio a dicembre. C'era un Pretore che teneva udienza nella sua camera da letto. C'era un Giudice che voleva rinviare una causa al 31 settembre. C'era un Giudice che credeva che il sole ogni anno, lo stesso giorno, mutasse ora di levata e di tramonto. C'era un Giudice che cambiava, su apparizione della Madonna, le sentenze già deliberate in Camera di Consiglio. C'era. C'erano. Adesso, ovviamente, non ci sono più.

- Ma come fa, Bracotone, a sapere certe cose?
- Semplice ho la talpa. A parte il fatto che certe cose sono capitate proprio a me. Ma non voglio insistere. Però le racconto questa di quel Giudice che rigetta quasi sempre. Un anno, molti anni fa (era allora Pretore), telefona a un avvocato chiedendo di inviargli subito la nota spese. Stava stendendo una sentenza che lo riguardava, col convenuto contumace, e la nota spese gli serviva. Era un sabato e il nostro povero collega era solo in ufficio. Con un dito scrisse a macchina la parcella e di corsa la portò al Giudice. Il lunedì andò a leggere la sentenza. Omissis. P.Q.M. il Pretore rigetta la domanda.
- Mi dica anche, se lo conosce, qualche episodio curioso.
- Ecco. Non so se sia vero. Però, se non lo è, è bene inventato. Narano che un giorno il Presidente del Tribunale convocò i due Presidenti delle Sezioni Penali. Al primo disse: "Caro A., guarda che ai fini processuali l'età della nonna dei testimoni non è poi tanto rilevante...". E al secondo: "Caro B., ti consiglierei, prima di condannare l'imputato per omicidio, di sentire almeno un paio di testimoni".
- Mi narri ora qualcosa di positivo, se lo conosce.
- Sì, certamente. Obsequium amicos, veritas odium parit. Le dirò, per rimediare, qualcosa di molto simpatico. Il Pretore di Zogno, negli anni 60, era il dr. Gianmaria Galmozzi. Con saggezza mandò assolto per insufficienza di prove un vecchio accattone imputato di aver rubato in chiesa pochi denari (L. 310). Prima del processo aveva però invitato l'imputato a restituire i soldi al Parroco. "Penso che non sia stato Lei - gli aveva detto. Però Lei è recidivo e il sagrestano l'ha notato armeggiare intorno alla cassetta delle elemosine. Dia ascolto a me, versi al Parroco L. 310 e torni qui sabato." Il vecchietto diede al Parroco L. 310, e il dr. Galmozzi, come ho detto, lo assolse per insufficienza di prove (che ci poteva stare). Secondo me questa è umanità e giustizia. Un giudice bravo e spiritoso fu il Pretore di Bergamo dott. Antonio D'Amico. "Chiappa contro Chiappa? Non sono competente. Competente è il mio collega Bellano (era uno dei due o tre Pretori di Bergamo)". Bisogna pur saper scherzare, a volte... Abbiamo tutti un buon ricordo di D'Amico.
- Va bene. L'intervista è finita. Che devo dire per Lei ai Giudici di Bergamo?
- Porti loro il mio saluto più cordiale. In definitiva la vita continua.

Giorgio Barbieri
(giornalista)



La Voce

Settimanale
di cronaca,
sport,
inserzioni
gratuite

Una riflessione sul giudice unico

Dunque, sembra che sia questo il toccasana che dovrebbe risolvere tutti i problemi.

Si dice: eliminando i collegi si ricupereranno molti giudici, e così, fermo il totale generale dei magistrati (per carità, questo non deve aumentare, perchè lo Stato non ha più soldi per la giustizia), avremo un forte incremento nel numero delle sentenze.

Certo, questa è aritmetica elementare. E sarà anche, forse, l'uovo di Colombo (ma, santo Cielo, perchè nessuno ci ha pensato prima?).

Chi scrive, però, ci andrebbe piano.

Da troppi anni si va avanti per slogan, quasi sempre di matrice politica.

Giorini fa, un amico mi diceva: "stiamo attenti, noi avvocati, a lamentarci del guaio provocato dalla riforma entrata in vigore il 30 aprile 1995: il giudice di pace l'abbiamo sempre voluto anche noi".

Parla per te, carissimo (volevo rispondergli, ma non l'ho fatto, perchè spiace sempre fare polemica): è la sinistra italiana che da decenni continua a ripetere questa favoletta del "giudice sotto l'albero", che dovrebbe risolvere senza formalità le "piccole beghe" indegne di arrivare all'esame dei grandi magistrati "impegnati" nelle crociate politico-sociali.

Una volta lo volevano, questo giudice, addirittura elettivo (si pensava, ahimè, ad una vasta area da lottizzazione?); e l'autore di queste righe, sul vecchio "Conservatore" dei primi Anni Settanta, dedicò all'argomento un articolo di aspra critica.

Insomma, si vuole capire, sì o no, che la giustizia, sia civile che penale, è un tema delicatissimo? Si vuole capire che è una funzione essenziale di ogni Stato di diritto? Si vuole capire che nessuna spesa è eccessiva per assicurare ad una collettività una tutela giurisdizionale, nelle piccole come nelle grandi cose, efficiente ed equanime? Si vuole capire che l'efficienza presuppone capillarità, precisione, immediatezza di intervento, e che l'equanimità consiste nel collocare il giudice al di sopra di ogni sospetto di parzialità?

Giudice unico. Va bene. Ma stiamo attenti alla discrezionalità di questi giudici unici, che si troveranno nelle mani un potere grandissimo: come lo eserciteranno?

Ricordo due grandi giudici (non ne faccio i nomi, perchè sono ancora in servizio) quando erano più giovani, e lavoravano

entrambi alla Pretura di Bergamo.

Uno mi diceva: "fino a 500 cause in pendenza davanti a me, ce la faccio a seguirle bene; oltre, non è umanamente possibile."

L'altro, che quando doveva scrivere una sentenza si chiudeva in biblioteca, e non ne usciva finchè non aveva finito, osservava: "volete capire che io, con la mia decisione, tolgo il denaro dalle tasche di una persona, e lo metto in quelle di un'altra?"

Questi erano i prototipi della vera magistratura "super partes". Ma oggi!?

Citerò due casi. Non riguardano Bergamo, e non ho scrupoli: ma sono casi in cui la scelta "discrezionale" di una persona ha avuto conseguenze pesanti ed ingiuste.

Il primo si svolge a Roma.

Una grande azienda di Stato commissiona una fornitura ad una Ditta del Novarese: sono circa 250 milioni, nel 1988. Fornitura collaudata e consegnata regolarmente. Cambia la dirigenza dell'Ente, e la nuova dirigenza, per partito preso, blocca i pagamenti di tutte le forniture della gestione precedente, tanto che, dopo un anno, risponde al sollecito del fornitore con una generica denuncia di vizi. Decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, opposizione all'ultimo giorno. Vado a Roma, il giorno della decisione dell'Istruttore sulla provvisoria esecuzione; illustro gli evidenti motivi che giustificano la richiesta di provvedimento, e l'Istruttore, impenetrabile, si riserva. Dopo un mese, arriva il rifiuto, del tutto immotivato ("non si ritiene opportuno": punto e basta!). Adesso siamo al 1997, e non è ancora terminato il primo grado, perchè si è dovuti arrivare alla Cassazione sulla questione parziale della tardività della denuncia dei vizi, decisa definitivamente dalla Corte di Appello di Roma nel senso appunto della tardività.

Quando uscirà la condanna dell'Ente a pagare (ormai) 600 milioni, sarà tardi per la Ditta del Novarese, che nel frattempo è fallita, e probabilmente è fallita proprio perchè sono mancate "quelle" disponibilità liquide. E sono mancate perchè qualcuno, nel 1989, "non ritenne opportuno"!

Il secondo caso è all'opposto.

Un Presidente del Tribunale di Milano concede in partenza, per preteso pericolo nel ritardo, l'esecutività di un decreto ingiuntivo di oltre 300 milioni contro una

Ditta di Bergamo, fondandosi su cervelottiche affermazioni unilaterali del ricorrente. Si chiede al Giudice Istruttore la sospensione dell'esecutività, dimostrando l'assurdità degli argomenti su cui si basava: nulla da fare.

La Ditta di Bergamo paga oltre 400 milioni, e subisce gravissimi danni. Esce la sentenza, il decreto ingiuntivo è revocato. L'esborso non è stato ancora recuperato; i danni, te li saluto.

Cosa può succedere, se il "giudice unico" ha la luna storta, o trova antipatica una delle parti, o, semplicemente, è distratto e pensa ai casi suoi, mentre "sposta i soldi da una tasca all'altra" con un tratto di penna biro?

La saggezza antica ha creato i collegi proprio per questo.

Una volta i magistrati di Cassazione giudicavano in sette, quelli di Corte di Appello in cinque, quelli di Tribunale in tre. Negli Stati Uniti, il giudizio di fatto è attribuito alle giurie popolari, e una delle principali cure dell'accusa e della difesa è quella di scegliere uno per uno, con esami e interrogatori scrupolosi, i singoli giurati, per valutarne l'imparzialità.

Cos'è questa smania di decisioni purchessia? Non sarà un modo disinvolto di eludere il problema dello sfascio della giustizia?

Decisioni, sì. Decisioni rapide, pure. Però, che siano decisioni responsabili, motivate, serie, insospettabili. Nè doppiopesismo, nè cerchiobottismo. Altrimenti, invece di eliminare i problemi, li si aggravano, e qualche volta si fanno sorgere problemi prima inesistenti.

Chi subisce un'ingiustizia può avere l'atteggiamento socratico del rispetto della legge; ma non tutti hanno la preparazione culturale e la statura morale di bere la cicuta. I più sono travolti nel turbine dell'odio e della disperazione.

Franco Malnati

(n.d.r. - Attendiamo che altri colleghi ci esprimano la loro opinione sull'argomento. E' questo un tema molto importante e non solo per la nostra professione.

Diritto e Rovescio si augura che i lettori, avvocati e non, vogliano esprimerci il loro parere.)

IL DIRETTORE

Caro Direttore,
la lettura dell'ultimo numero di Diritto e Rovescio mi ha causato qualche problema.

Per sinteticità formulerò le mie osservazioni sotto forma di punti interrogativi:

- perché per l'articolo di apertura, il più importante di un giornale, è stato usato un "corpo" tanto piccolo?

- perché all'avviso dell'importantissima (e riuscitissima) Conferenza nazionale di Pescara è stato riservato un palchetto di dimensioni così ridotte?

- perché la tabella dell'inchiesta, pur interessante, sull'efficienza delle nostre cancellerie è stata, al contrario,

sovradimensionata? E perché, per confutare preventivamente le perplessità suscitate da alcune valutazioni, non si è comunicato il numero di segreterie intervistate?

- perché la rubrica "Super Partes" deve costringere i più a munirsi di potenti lenti da tavolo per essere utilmente compulsata?

- perché a Bracotone è consentito di esprimere, in uno spazio abnormemente dilatato, più che "Idee a rovescio" giudizi senza senso, dando, fra l'altro, notizie palesemente inesatte? E perché generalizzare sempre e non fare nomi (e cognomi)?

Un'ultima domanda, caro direttore, come riesci a far uscire puntualmente un giornale, che, nonostante i brontolii di qualche vecchio incontentabile, sta diventando una realtà concreta del foro bergamasco?

Complimenti e buon lavoro.

Carlo Dolci

Condivido in pieno le tue critiche; come vedrai anche in questo tredicesimo numero siamo stati obbligati ad usare caratteri troppo piccoli; purtroppo su sedici pagine quattro vanno in pubblicità; ne restano dodici delle quali ben nove sono occupate da rubriche fisse; volendo io far occupare una pagina a ogni articolo (per evitare i seguiti) ecco che nascono i caratteri troppo piccoli.

La conferenza di Pescara al momento della pubblicazione dello scorso numero non era conosciuta nei particolari e restringendo la tabella relativa al funzionamento delle cancellerie avrei guadagnato ben poco spazio.

Comunque ti ringrazio delle critiche come sempre costruttive.

Caro direttore,

mi pare che meriti di essere segnalato tramite D.R. un fatto che mi è capitato. Il Giudice di Pace di Grumello, in una causa di risarcimento danni a seguito di incidente automobilistico, dopo aver respinto le mie richieste sia di consulenza tecnica medico-legale, sia di accertamento dei danni riportati dall'autovettura, senza nemmeno aver sentito i testi sulle modalità dell'incidente, ritenendo tutto ciò inutile in quanto i danni dell'attore risultavano da fatture prodotte, ha emesso una sentenza in cui, oltre a liquidare tutti i danni così come richiesti dall'avversario (elenco tra l'altro, ad esempio, L. 300.000 per immatricolazione e rottura

targa anteriore e L. 1.500.000 per fermo tecnico e deprezzamento auto) mi condannava, o meglio condannava il mio cliente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 96 al risarcimento del danno per lite temeraria in L. 1.500.000.

Ciò oltre a liquidare le spese della causa, conteggiate in L. 4.500.000.

Se vi è lite temeraria nel chiedere l'accertamento dell'an e del quantum di una causa attraverso testi e C.T.U., mi sorgono dubbi sulla giustizia italiana.

Controparte stessa, nell'accordo transattivo successivo all'emanazione della sentenza ha rinunciato a richiedere L. 1.500.000 per lite temeraria.

Ti porgo i miei cordiali saluti.

Franco Carnazzi

Tutti noi, caro Franco, avremmo episodi di questo genere da segnalare anche se, forse non così eclatanti. Sta di fatto che personalmente ritengo che, con il tempo, l'istituzione del giudice di pace si rivelerà una cosa positiva.

Egregio Direttore,

Le trasmetto, per opportuna diffusione sul bimestrale "DIRITTO E ROVESCIO", l'allegata nota in risposta alla indagine statistica sulle cancellerie e segreterie giudiziarie, formulata dallo scrivente, dai colleghi di tutti gli Uffici Giudiziari e dal personale di cancelleria.

Pur non scendendo in sterili e puerili polemiche ritengo, ed è un mio esclusivo pensiero, che l'iniziativa oltre che illegittima abbia il sapore di una persecuzione. Già nel passato, mi risulta, per pure antipatie personali è stata perseguita una analoga iniziativa.

Caro Piombi è perfettamente inutile che Lei, rispondendo al collega Bersotti e all'amico Rivoltella, si batta il petto e dichiari che gli articoli pubblicati sono errati o sono stati travisati in sede di stampa; intanto quegli articoli provengono dalla redazione del periodico e dalla direzione del sindacato avvocati.

Pasquale Iengo

Gentile Direttore

e, p.c. Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

Abbiamo letto con attenzione l'articolo dedicato al funzionamento di alcuni Uffici Giudiziari. L'iniziativa intrapresa potrebbe essere considerata interessante, ai fini di un miglioramento dei servizi sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa. Senonché, dopo una brevissima meditazione, ci siamo resi conto che le valutazioni sono state espresse da soggetti privi di cultura giuridica e, quindi, incapaci ad elaborare elementi di giudizio prettamente tecnici. Pertanto, non è possibile interloquire ed avviare un dialogo con tali soggetti. Tanto è vero che lo stesso legislatore ha previsto esclusivamente la presenza del difensore (tecnico) all'interno degli Uffici Giudiziari (unici soggetti legittimati per i contatti con i magistrati ed il personale amministrativo). Per quanto attiene agli aspetti comportamentali, non ci risultano modelli, nell'area dell'attività privata, perfetti, da seguire come esempio. Anzi, spesso, l'attività del privato risulta molto più criticabile, soprattutto sotto il profilo etico e della deontologia professionale.

Noto, egregio Iengo, una distonia notevole fra la lettera a me

RISPONDE

indirizzata e la nota allegata. Sappia che la nostra inchiesta solo da Lei definita illegittima ed addirittura persecutoria, ha avuto un'accoglienza estremamente positiva da parte di numerosi giornali specializzati che l'hanno addirittura pubblicata a mò di esempio per i loro rispettivi Fori ed è stata altamente apprezzata anche da vari colleghi facenti parte dell'Organismo Unitario.

Tenga infine presente che io non mi sono mai battuto il petto nè ho mai detto che i miei articoli erano errati; ho sempre assunto le mie responsabilità non della "direzione del sindacato avvocati" e sempre le assumerò; come vede è Lei a travisare e per fortuna che non vuole scendere "in sterili e puerili polemiche".

Che poi Lei ed i Suoi colleghi consideriate le signorine di studio, molte delle quali diplomate o addirittura laureate, e con esperienza specifica pluridecennale, "soggetti privi di cultura giuridica e del tutto incapaci ad elaborare elementi di giudizio perfettamente tecnici", sinceramente non mi trova d'accordo; sono loro, infatti, che frequentano più di noi i vostri uffici ed il loro giudizio, a mio modesto avviso, è altamente qualificato.

In ogni caso Diritto e Rovescio continuerà a denunciare le disfunzioni che verranno rilevate nel funzionamento degli uffici giudiziari.

Egregio Direttore,

Le trasmetto un documento sulla situazione della giustizia nella nostra città, pervenutami dal segretario cittadino del CDU, per la pubblicazione su "Diritto e Rovescio" che ha già ospitato una precedente nota.

Pasquale Iengo

In un primo comunicato, che gentilmente avete ritenuto di pubblicizzare, avevamo annunciato una conferenza - stampa per illustrare la posizione dei Cristiani Democratici Uniti di Bergamo sulla difficile situazione della giustizia nella nostra città. Poiché la partecipazione politica che ci caratterizza fonda sulla costruzione del 'bene comune' e quindi su comportamenti di 'serietà' ed 'attenzione vera' ai problemi della comunità, poichè le attuali condizioni non lasciano intravedere niente di positivo a favore della giustizia bergamasca, abbiamo deciso di sospendere l'iniziativa. Sul problema della giustizia si è parlato molto, troppo, ora altre parole sarebbero solamente inutili. Bisogna comunque pensare di trovare delle 'azioni forti' per cercare di smuovere questo stato di cose che è pernicioso, dannoso per l'intera società. Non possiamo parlare di grandi progetti, se non saremo in grado di offrire alla giustizia di poter esercitare le proprie competenze. Dobbiamo 'svegliare' Roma da quel letargo in cui sembra caduta e l'occasione ci è propizia per invitare tutti coloro che credono nella giustizia, ad incominciare dagli stessi magistrati, ad attivare uno 'sciopero bianco' con il quale dire: BASTA! a questa 'INGIUSTIZIA'. Bergamo è una città che crede nelle Istituzioni, nella democrazia; senza giustizia, potrebbe diventare una Torre di Babele.

Il Segretario Cittadino
Massimo Fabretti

Ennesima prova circa la fondatezza dell'antica massima: dal dire al fare...

Egregio Direttore,

L'avvocato Francesco Daminelli, sul n. 11 della rivista, nel commentare lo scritto del collega Carlo Rota Bulò a proposito di una sentenza del Giudice di Pace di Bergamo, ha affermato che gli artt. 109 e 110 del R.D. 8 maggio 1904 n. 3681, contrariamente a quanto disposto dal Giudice, impongono al consorzio di bonifica di fare esclusivo riferimento ai libri catastali per l'addebito dei contributi.

Ma forse non è proprio così, ed il Giudice ha ben interpretato la norma. Ho qui presente il regolamento citato - 8 maggio 1904 n. 368 - Leggo all'art. 109 che il Consorzio ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione. Ivi devono essere registrate tutte le mutazioni che vengono denunciate (il che

avviene in altri consorzi, alla presentazione degli atti notarili, ecc. da parte di chicchessia) la norma non vincola al catasto. L'art. 110, poi, impone al catasto di fornire al consorzio tutti gli elementi utili posseduti, necessari per la compilazione dei ruoli. Ma ciò per me notaio significa che tutte le voltture inviate al catasto entro 30 giorni dall'atto, ancorchè non eseguite, vanno trasmesse ai consorzi. Dal combinato disposto, dallo scopo delle norme, discende che i ruoli di contribuzione devono essere aggiornati anche a vol-

ture catastali non ancora eseguite (anni di ritardo). La contraria convinzione del consorzio locale è anche smentita dal suo statuto che con l'art. 56 lo obbliga a tener aggiornato il suo catasto utenze, ovverosia ruoli di contribuzione.

Pieralberto Coffari, notaio in Bergamo

Grazie, notaio, per il Suo dotto apporto reso prezioso anche dalla Sua specifica esperienza; il nostro giornale è sempre aperto ad ospitare chiarimenti ed approfondimenti dei problemi trattati ed il suo direttore Le è grato per la Sua collaborazione.

Caro Direttore,

alcuni numeri fa mi pare sia stata pubblicata una lettera, o forse si trattava di un articolo, che stigmatizzava il comportamento di quei colleghi che non rispondono alle lettere inviate loro dal collega avversario.

Ma non è, forse, peggio il comportamento di quei colleghi che con le risposte date promettono - ma in via RISERVATA PERSONALE si intende - transazioni ormai date per raggiunte, salvo ritardare all'infinito la sottoscrizione di analogo intento da parte del loro assistito?

A distanza magari di un anno - e un anno passa presto tra una scadenza e l'altra! - Ti vengono a dire che il cliente non intende, ahilui, più mantenere l'impegno che, seppure riservato e pur anche personale, lui stesso aveva giurato ormai raggiunto!

Con il proliferare esponenziale degli iscritti insomma, mi pare sempre più necessario pretendere massima dignità ed onestà intellettuale nei rapporti fra colleghi, nell'interesse primario del cliente, vessato dalla paralisi della giustizia, ma anche della nostra immagine davanti alla collettività.

Nunzia Coppola Lodi

Perfettamente d'accordo; però, di solito, sono i nostri clienti a cambiare idea.

CON EDINORD PUOI ARRIVARE IN TUTTA ITALIA.

Bresciaoggi

Il quotidiano di Brescia e provincia
86.000 lettori *
16.000 copie diffuse **
EDIZIONI BRESCIA S.p.A.

L'Arena

Il quotidiano di Verona e provincia
311.000 lettori
54.191 copie diffuse
SOCIETA' EDITRICE ATHESES S.p.A.

IL GIORNALE DI VICENZA

Il quotidiano di Vicenza e provincia
281.000 lettori
45.128 copie diffuse
SOCIETA' EDITRICE ATHESES S.p.A.

ALTO ADIGE

Corriere delle Alpi

Il quotidiano di Trento e Bolzano
254.000 lettori
42.909 copie diffuse
SETA S.p.A.

IL MULTIMEDIA PIEMONTE

I giornali bisettimanali e settimanali del Piemonte
1.088.400 lettori totali *
329.200 copie diffuse **

la Nuova

Venezia
MESTRE E TERRAFERMA

Il quotidiano di Venezia e provincia
90.000 lettori
11.868 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la tribuna

Il quotidiano di Treviso e provincia
121.000 lettori
18.712 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

Dolomiten

Il quotidiano in lingua tedesca dell'Alto Adige
153.000 lettori
43.859 copie diffuse
ATHESES

PREALPINA

Il quotidiano di Varese e provincia
200.000 lettori *
37.000 copie diffuse **
SOCIETA' EDITRICE VARESE S.p.A.

Corriere Alpi

Il quotidiano di Belluno e provincia
50.000 lettori *
10.000 copie diffuse **
SETA S.p.A.

Torino

156.000 lettori
26.557 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

il mattino

Il quotidiano di Padova e provincia
203.000 lettori
32.353 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la Sentinella del Canavese

Bisettimanale di Ivrea
87.000 lettori
23.500 copie diffuse **
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

Milano

382.000 lettori
79.413 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

IL LAVORO

Supplemento di Repubblica per Genova e la Liguria
148.000 lettori
37.440 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

GAZZETTA DI MANTOVA

Il quotidiano di Mantova e provincia
182.000 lettori
36.742 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la Provincia

Il quotidiano di Pavia e provincia
167.000 lettori
27.248 copie diffuse
EDITRICE E.A.G. S.r.l.

La Provincia

Quotidiano di Cremona
Il quotidiano di Cremona e provincia
123.000 lettori *
22.970 copie diffuse
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.p.A.

il Centro Marche

Il quotidiano delle Marche
50.000 lettori *
10.000 copie diffuse **
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

la Nuova Ferrara

Il quotidiano di Ferrara e provincia
82.000 lettori
11.000 copie diffuse **
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

IL TIRRENO

Il quotidiano della Toscana occidentale
576.000 lettori
93.809 copie diffuse
EDITORIALE IL TIRRENO S.r.l.

Bologna

301.000 lettori
58.142 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

GAZZETTA DI MODENA

Il quotidiano di Modena e provincia
108.000 lettori *
11.352 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

GAZZETTA DI REGGIO

Il quotidiano di Reggio Emilia e provincia
129.000 lettori
14.884 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

LA NUOVA

Isola d'Elba
Il quotidiano della Sardegna
414.000 lettori
65.684 copie diffuse
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.A.

Firenze

303.000 lettori
58.970 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

il Centro

Il quotidiano dell'Abruzzo
234.000 lettori
27.715 copie diffuse
FINEGIL EDITORIALE S.p.A.

Napoli

253.000 lettori
48.797 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

Roma

536.000 lettori
120.603 copie diffuse
EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.A.

Quotidiano

di Lecce, Brindisi e Taranto
Il quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto
220.000 lettori
21.581 copie diffuse
EDISALENTO S.r.l.

**PRESSO I NOSTRI SPORTELLI SI PRENOTANO SPAZI
SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI LOCALI D'ITALIA.**

EDINORD - Via Clara Maffei, 6
Tel. 23.19.30 - Fax 23.06.06 - BERGAMO

am

AVANZONI & C. S.p.A.

FEDERALISMO E PROFESSIONE FORENSE

Vi è la possibilità che in un futuro quanto mai vicino si pervenga ad una ristrutturazione, con la modifica della Costituzione, dello Stato su base federale.

La Storia dimostra che anche ciò che sembra inconcepibile si può tuttavia realizzare in breve tempo. Nessuno avrebbe mai azzardato l'ipotesi di una disgregazione della Unione Sovietica, che sembrava un monolite indistruttibile, eppure nel breve volgere di pochi anni abbiamo assistito alla sua dissoluzione.

La nostra Costituzione, almeno a quelli della mia generazione, è sempre stata indicata, fin dall'apprendimento degli elementi basilari del diritto, come una delle meglio strutturate ed avanzate al mondo. Ora si è invece radicato in quasi tutte le forze politiche il convincimento che essa debba essere cambiata, ma la causa di tutto ciò, credo, risieda soprattutto nel fatto che è stata attuata molto tardi e solo in parte e non certo perchè le sue formulazioni siano inadeguate. Sarebbe bastato attuare le Regioni a tempo debito ed attualmente sarebbe sufficiente dotarle di maggiore autonomia fiscale e di utilizzazione delle proprie risorse.

Ciascuna Regione infatti mi sembra sufficientemente grande per costituire una entità territoriale di un certo rilievo e per essere per di più omogenea nell'unire realtà locali simili, dove un accorpamento di più di esse potrebbe creare problemi di rivalità. Credo che nell'ipotesi di una "maxi regione del Nord" con capitale Milano, potrebbero crearsi invidie e rivalità con altre realtà locali altrettanto potenti che mal tollererebbero la superiorità del capoluogo lombardo, laddove invece le altre città della sola Lombardia non sarebbero animate da altrettanta insofferenza.

Qualunque sarà il nuovo assetto è necessario prevedere quale sarà lo scenario istituzionale che ci aspetta dopo il duemila e quali saranno le conseguenze del Federalismo sulla organizzazione nei vari settori della amministrazione e della società.

Per quel che ci riguarda si tratta di vedere cosa succederà per l'amministrazione della Giustizia e la sua organizzazione territoriale e pertanto per la organizzazione della nostra professione.

I problemi che si presenteranno non saranno certamente facili da risolvere, fra i tanti: rimarrà una Corte centrale Suprema federale, come quella statunitense, o si creeranno delle Corti di Cassazione in ogni entità statale che verrà a formarsi?

Altra questione è quella dell'esercizio della nostra professione relativamente alla sua territorialità, se cioè consentirà, come sarebbe d'obbligo, di esercitare sull'intero territorio federale o meno. E poi quella della Cassa di Previdenza ed Assistenza, verrà suddivisa nelle varie realtà locali o rimarrà centralizzata? E nel caso di una divisione come dovrà avvenire la spartizione del suo patrimonio?

Fino a qualche tempo fa tutto ciò poteva sembrare fantapolitico, ma non è così dato che con la Bicamerale e con il termine che alla stessa verrà imposto, sembra ormai avviarsi un processo di trasformazione irreversibile che richiederà qualche anno, ma che è prossimo e forse gli avvocati della mia generazione, che sono i più vicini alla pensione, saranno quelli che potrebbero, presumibilmente, risentire maggiormente dei cambiamenti.

Sarebbe dunque opportuno che anche i nostri organismi di categoria, il consiglio ed il sindacato, per tempo, si occupassero di tale problematica, per non giungere impreparati all'appuntamento e per fare sentire e pesare le nostre esigenze, le nostre proposte, le nostre richieste. In Parlamento vi sono parecchi avvocati e sarà compito di costoro farsi autorevoli portavoce dell'intera categoria, non per gretti interessi corporativi, ma anche nell'interesse superiore della attività fondamentale e prioritaria che è quella della amministrazione della giustizia.

Luciano Andreucci

TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO *soggetti passivi del tributo*

Le nuove Commissioni Tributarie, di recente insediata, iniziano a produrre giurisprudenza.

In particolare, una delle prime sentenze depositate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - Presidente dott. Angelo Tibaldi - si è occupata della tassa di occupazione di suolo pubblico, materia di rilevante interesse per la collettività atteso l'elevato numero di contribuenti che, a diverso titolo, versano il suddetto tributo nelle casse comunali.

Nel caso di specie, la sentenza della Commissione, accogliendo il ricorso proposto da un contribuente nei confronti del Comune di Bergamo, ha avuto modo di affermare con chiarezza un importante principio giuridico, a volte disatteso dagli Enti impositori.

In buona sostanza, la Commissione ha evidenziato come il soggetto passivo del tributo de quo debba essere necessariamente individuato in colui che materialmente compie l'occupazione del suolo pubblico, con ciò integrando il presupposto generatore del tributo medesimo, indipendentemente dalla qualità giuridica rivestita.

Nel caso in esame, l'occupazione del suolo pubblico era stata materialmente effettuata mediante l'installazione di ponteggi sul marciapiede, al fine di sottoporre a ristrutturazione, anche conservativa, un immobile in condizioni statiche precarie.

I ponteggi, tuttavia, erano stati fatti installare non dal proprietario, bensì dal promissario acquirente dell'immobile medesimo, richiedendo apposita concessione e peraltro contravvenendo all'impegno assunto nel contratto preliminare di compravendita di non effettuare alcun intervento di carattere manutentivo sull'immobile.

In ragione del mancato pagamento della TOSAP, richiesta quale obbligato in solido anche al proprietario dell'immobile, il Comune di Bergamo avviava la procedura coattiva di riscossione del tributo, fino all'azione esecutiva nei confronti del promittente venditore: assumeva, infatti, il Comune che l'installazione dei ponteggi, e dunque l'occupazione di suolo pubblico, corrispondesse comunque ad un interesse della proprietà. Tuttavia, per quanto astrattamente ipotizzabile, l'interesse del proprietario al risanamento dell'edificio, ove

tale interesse non si tramuti in espressa volontà e non si concretizzi in un atto materiale ed effettivo di occupazione del suolo pubblico, non può integrare il presupposto giuridico richiesto dalla legge per l'assoggettabilità del proprietario medesimo al tributo.

Diversamente opinando, l'Ente impositore verrebbe discrezionalmente ed illegittimamente ad ampliare il contenuto oggettivo e soggettivo delle disposizioni di legge in materia.

Recita, infatti, l'art.39 del D.L.vo 15 novembre 1993 n.507, rubricato "soggetti attivi e passivi" della TOSAP: "la tassa è dovuta, ... dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico...". In conclusione, riteniamo pertanto che la molteplicità dei casi di concreta applicazione del tributo in esame potrà essere riconsiderata, e a volte diversamente valutata, in ragione del principio accolto ed affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo.

Carlo Rota Bulò

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

LA CAMBIÀL

Me par zà de sènt a di:
ma per qual malinconia
tirà 'n bal i sto argomènt
mètel pròpe a 'n poesia?
No gh'ài òter de trà 'n bal
che parlà de la cambiàl?

Ghe risponde: Ma siùr sé
òì parlà de la cambiàl
chè l'è ura de fenìla
ch'i ne parles sèmpar mal
e l'iscrite ché ciàr e tónd:
l'è 'l laùr piö bèl del mond.

Cominciando de la nàssita
lé la nàss in d'ü momènt
al contrare di òtre ròbe
che i mètt zó tat ispaènt
lé la nàss pròpe 'n d'ü trace:
òna firma e töt l'è fàcc.

Òna ólta pò firmada
la dà söbet i sò fröcc
ché portàndola a la banca
la procüra sólcc a töcc.
Mè pagà fiür de 'nterèss
ma cos'él pò? Ghe n' vorèss ...

E pò dòpo per quach mis
la distürba piö nissü,
lé la gira e la rigira
in di mà de 'impó per ü
tat che quase chi à firmàt
l'se n'è zà desmentegàt.

Ma però gh'è mia pericol
che la s' pèrde per la strada:
perderi 'l capèl, l'ombrela,
la moér o la cögnada,
ma ve capiterà mai
che l'se pèrde ü quach cambiàl.

Quando l' vé la sò scadènsa,
la cambiàl la turna a cà
con sò 'l nòm - come ricòrdo -
de töcc chèi ch'i gh' l' à ìda in mà
e l'sarèss chèl lé 'l momènt
de proéd al pagament

Miga crèd però che alura
l' sées ol caso de stremis,
perchè o s' dis a chèl che ànsa
de slongàla amò quach mis
o se nò s' pöl anche d'iga
che per ura s' paga miga.

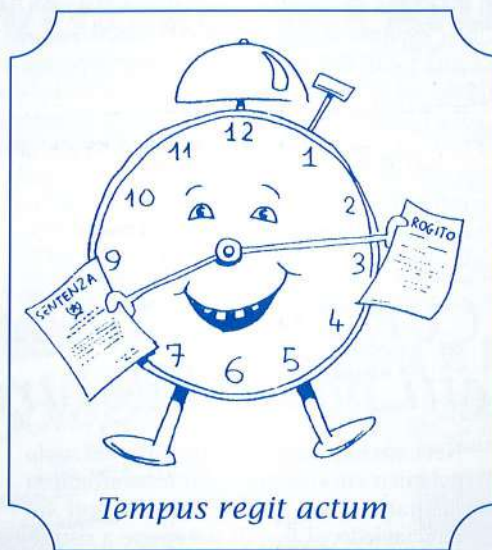
'N del prim caso töt l'è a pòst
sènsa strösse o smatimènt;
ma se 'nvéce i pretènd pròpe
che s' ghe faghe 'l pagamènt,
a respòndega s' fà prèst:
i ghe faghe 'l só protèst.

LA CAMBIALE

Già mi par di sentir dire:
ma per qual malinconia
dissertar sull'argomento
e pur stenderlo in poesia?
Non c'è altro che più cale
di parlar della cambiale?

Io rispondo: signor sì
parlar voglio di "cambiale"
perchè è ora di finirla
che se n' parli sempre male,
qui lo scrivo chiaro e tondo
non v'è cosa più bella al mondo.

Cominciando dalla nascita
ella nasce in un momento,
al contrario di altre cose
che far sogliono fracasso
lei nasce d'un sol tratto:
una firma e tutto è fatto!



Ol protèst - vergü i dirà -
l'è òna ròba che s'gh' à ergògna
che stampàt gh'è söl giornàl
ol vòs nòm come a la gogna,
ma la ergògna, al dé de 'ncò
l'è ü laùr che s'vüsa piö.

L'è bé ira che al protèst
gh'è 'l pericol de l'össier
ma gna lü l'pöl fà negót:
l'è töt sò de la moér;
a la fine de l'imprésa
chèl che ànsa l' gh' à la spésa

La moràl de sta poesia
l'è in onür de la cambiàl
chè - despò che mónd l'è món -
l' à mai fàcc negót de mal:
se la gh' à òn inconveniènt
a l'è dóma 'l pagamènt.

Una volta poi firmata
lei dà subito i suoi frutti,
chè versandola alla banca
lei procura soldi a tutti.
Gli interessi occor pagare
ma che conta? è il meno male...

Perchè poi per qualche mese
non ti reca alcun disturbo;
lei continua nei suoi giri
tra le mani di ciascuno
tanto che chi ha sottoscritto
se n'è quasi già scordato.

Non v'è poi alcun pericolo
che si perda per la strada:
potrai perdere il cappello
oppur l'ombrello,
la moglie o la cognata,
ma di certo mai accadrà
che si perda una cambiale!

Quando vien la sua scadenza
la cambiale torna a casa
con su scritto a buon ricordo
nome e firma dei giranti.
Sembra giunto ormai il momen-
to
di pensare al pagamento.

Non v'è certo da temere
che sia il caso di allarmarsi
se si chiede al creditore
di aspettare qualche mese
o alla peggio si può dirgli
che per ora non si paga.

Nell'un caso tutto è a posto
senza crucci o svenimenti
ma se invece si pretende
che si faccia il pagamento
si risponde tosto e presto:
procedete al suo protesto.

Il "protesto", si dirà,
è una cosa da vergogna
perchè trovi sul giornale
il tuo nome messo in gogna;
ma il rossore al giorno d'oggi
non è certo più di moda.

E' pur ver che col protesto
corri il rischio dell'Usciere
ma anche lui non può far nulla:
è tutta roba della moglie,
ed alla fine dell'impresa
al creditor resta la spesa.

La moral della poesia
va ad onor della cambiale
che da quando mondo è mondo
mai a nessuno ha fatto male:
unico difetto sta nell'esigenza
d'essere pagata alla scadenza!

Avv. Angelo Astolfi - 1935

L'angolo del passato

Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi Parliamo dell'Avvocato Renzo Mazza De' Piccioli

Il 6.6.93 il tempo fu inclemente e impietoso per le onoranze funebri a Renzo Mazza De' Piccioli, Avvocato eccellente, gli era invece congeniale il sereno. Nato a Sarnico il 12.9.1910, iscritto all'Albo degli Avvocati il 29.9.41 laureato anche in scienze politiche, fu collega di impareggiabili doti. Con lui si estingueva una generazione di eminentissimi avvocati civilisti, penalisti, amministrativisti e senza far torto ad alcuno, basterà ricordare Carlo Zilocchi, Ubaldo Riva, Giuseppe Pezzotta, Angelo Ranzanici, Lorenzo Suardi, Erasmo Perani, Pietro Santinoli.

Renzo Mazza non soltanto era loro legato da dimestichezza per ragioni di famiglia, perchè nipote di un Presidente della Suprema Corte, figlio di un Deputato, Sindaco di Bergamo, attento e pignolo civilista, ma perchè era "padrone" di una vasta cultura storico letteraria, domestico con lingua latina e greca, dotato di una memoria eccezionale, ma soprattutto premiato dal destino per la prontezza nelle battute e l'umorismo - scetticismo con cui coloriva la propria giornata, scetticismo che toccava ogni ramo del sapere e del dialogare salvo uno: la sua fede monarchica.

Oratore impeccabile e veramente brillante, avvocato libero e indipendente, sapeva colorire le proprie parole di sarcasmo pungente, di umorismo, di lepidezza e di satira, brucianti e micidiali, pur collocate nella forma più gentile ed educata dentro e fuori le aule di giustizia.

I giovani non possono ricordare Gianni Pizzigoni giurista "giustiniano", Angelo Ranzanici civilista finissimo, sereno ed equilibrato, Car-



avv. Renzo Mazza De' Piccioli
(1910 - 1993)

lo Zilocchi solenne nel portamento, ma fiero della toga del penalista, del suo pensiero sociale, dell'appagamento del sapere.

Renzo fu Consigliere dell'Ordine, si disinteressò totalmente dei fatti economici propri o di quelli legati alla professione, per conservare il più a lungo possibile quella gioia del vivere, quelle battute che lo rendevano famoso, quella arguzia nel proporre temi ed argomenti che manifestava arcuando il folto sopracciglio destro, e soprattutto nel porre al di sopra dell'attività professionale svolta con la gente e nella gente tra Sarnico, Lovere e Bergamo, la sua passione venatoria, che coltivava come un "ritiro religioso" sulle colline di Vigolo e Parzanica, sui colli di S. Fermo, tra i verdi rossi stupendi di ogni autunno sebbene. Fu un singolare ricercatore di dottrina e di giurisprudenza in ore desuete alla classe forense: lo si trovava in studio dopo l'alba, talchè all'udienza penale era freschissimo

dello studio delle carte processuali, degli "arresti" della Cassazione, e altrettanto fresco era dei dialoghi notturni con Giuseppe Pezzotta, e con quanto lasciavano al Circolo dell'Unione, con un dolore quasi fisico nel separarsi.

Noi, la novella generazione dei Pezzotta, dei Riva, dei Musitelli, degli Zilioli, dei Malnati, dei Fumagalli, insomma dei professionisti iscritti all'Albo dopo il 1945 lo avremo caro perchè inimitabile, fiero, libero, amico e collega.

Antonio Rodari

Forse non tutti sanno che ...

La presentazione della legge quadro sulla professione di avvocato regola agli articoli 23 - 24 - 25 e 26 l'accesso alla professione.

Vi si prevede che (art. 23) l'abilitazione alla professione di avvocato si consegue superando un esame, dopo la frequenza obbligatoria di un corso annuale di formazione e il compimento di un tirocinio triennale.

1- L'ammissione al corso di formazione (art. 24) è preceduta da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple predefinite secondo le modalità stabilite dal regolamento. La prova si svolge con cadenza annuale a Roma in sede unica nazionale anche per gruppi di candidati divisi per lettera, avanti ad una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale Forense di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia formata dodici membri, dei quali la metà scelti tra avvocati con almeno quindici anni di iscrizione all'albo, un quarto tra magistrati di Corte d'Appello e un quarto tra professori universitari; la Commissione è presieduta da un avvocato.

2- Alla prova di preselezione sono ammessi laureati in giurisprudenza con indirizzo professionale residenti nel distretto ove ha sede la scuola forense e sempre che non sussistano le cause di incompatibilità previste per l'iscrizione all'albo. La prova di preselezione non può essere ripetuta più di due volte; l'esito positivo della prova consente l'ammissione ai corsi di formazione limitatamente al biennio successivo.

3- Alla conclusione del corso annuale l'allievo è ammesso a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del tirocinio nella sede in cui il corso è svolto. L'esame consiste in un colloquio idoneo ad accertare la preparazione e l'attitudine dei candi-

dati all'esercizio della professione.

4- La commissione di esame è formata da due avvocati, uno dei quali la presiede, e da un magistrato dello stesso distretto.

5- Il tirocinio è svolto in forma continuativa, previa iscrizione al registro dei praticanti e, sempre che non sussistano cause di incompatibilità previste per l'esercizio della professione. Il praticante può svolgere anche la pratica all'estero presso professionisti abilitati all'esercizio della professione forense; tale pratica è valida per un periodo non superiore ad un anno. La frequenza per un periodo non superiore ad un anno di corsi universitari di perfezionamento ad indirizzo professionale riconosciuti con decreto dal Ministero di Grazia e Giustizia equivale a compiuto tirocinio per eguale periodo.

6- Il praticante può soltanto esercitare la professione in sostituzione delegata e sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, deve osservare le norme di deontologia degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare.

7- Gli avvocati sono tenuti ad accogliere, compatibilmente con le proprie disponibilità, i praticanti che ne fanno richiesta e ad istruirli alla professione; essi rilasciano l'attestazione di compiuta pratica al consiglio dell'ordine, che in base ad essa certifica il titolo di ammissione all'esame di abilitazione.

8- A seguito dell'esito negativo della prova dell'esame di abilitazione di cui al successivo articolo il praticante non può esercitare le funzioni sostitutive di cui al comma 6.

1- L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (art. 25) è indetto a Roma in

sede unica nazionale entro il mese di marzo di ogni anno e si svolge in più sessioni per gruppi di candidati divisi per lettera, con inizio entro il successivo mese di giugno.

2- La commissione esaminatrice è composta con le modalità di cui all'art. 24 ed è nominata dal Ministero di Grazia e Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense.

3- L'esame può essere sostenuto soltanto da coloro che abbiano superato il corso di formazione e compiuto in modo lodevole e proficuo il tirocinio prescritto. Non è ammesso a sostenere l'esame chi sia stato dichiarato inidoneo in due precedenti prove.

4- L'esame consiste in tre prove scritte su temi formulati dal Ministero di Grazia e Giustizia aventi ad oggetto la redazione di pareri motivati o atti giudiziari, e in una prova orale avente ad oggetto la illustrazione delle prove scritte e di questioni relative ad almeno cinque materie fondamentali nonché la conoscenza degli ordinamenti giudiziario e forense. Durante la prova i candidati possono consultare soltanto codici e testi di legge non commentati.

Ritengo che un minimo di riflessione si imponga dopo la lettura degli articoli in esame e non solo fra quanti intendono intraprendere la professione di avvocato nei prossimi anni.

Sin da ora sollecito tutti i colleghi a contribuire fattivamente con osservazioni e suggerimenti utili per organizzare un convegno da tenersi in Bergamo esclusivamente sul tema dell'accesso alla professione, problema di importanza fondamentale per l'avvocatura del 2000.

Paolo Monari

Prossimamente In tutte le edicole e librerie di Bergamo e provincia

1997

Guida alla Ristorazione di Bergamo e Provincia

*Ristoranti, Trattorie, Osterie,
Pizzerie, Self-Service, Agriturismi*



L. 20.000

ASSOCIAZIONE
CUCI
BERGAMASCHI

ASSOCIAZIONE
LEADER
SOMMELIERI

ASSOCIAZIONE
TRATTORIE
RISTORANTI
ALBERGHI
BERGAMASCHI

ATRA

BERGAMO		 Enotecca S. Tomaso
ABITANTI	118.000	Via S. Tomaso, 92/b - BERGAMO
ALTITUDINE	M. 211/645	
C.A.P.	24100	

AGNELLO D'ORO	
RISTORANTE D'ALBERGO via Gombito 22 - Tel. 035/249883	
 città alta, zona piazza Mercato Del Fieno	 consigliabile  12-14/19,30-22
 dom. sera e lunedì	 tre sett. a genn./due a luglio  L. 50.000  le principali
 rustica, curato	 H. 30  40
 tipica bergamasca, regionale lombardo	 risotto al profumo di bosco
NOTE: anche albergo (2 stelle, 36 posti letto, 105.000 lire).	

 **Pino Capozzi**

nato a Ceglie Messapico (Ba) il 9 settembre 1923. Congedatosi dall'arma - ramo Aviazione - nel '52, Pino Capozzi è diventato in breve tempo uno dei protagonisti assoluti della gastronomia (meglio sarebbe dire, dell'ospitalità in generale) bergamasca. Una breve esperienza in quel di Piazzatorre ha preceduto l'ascesa vera e propria in città alta, dapprima con il Ducale, quindi con il Pianone, ed infine con il locale che ancora oggi gestisce, l'Agnello d'Oro. Di pari passo Pino Capozzi si è dedicato anche al settore alberghiero, aprendo prima il Cinto dei Mille (nel '72) e poi il Guglielmo Hotel (nel '92) a Capriate. Pino Capozzi è anche giornalista pubblicista e Console dei Gourmets Degustateur e "Conseiller Culinaire" per Milano e la Lombardia della Chaîne des Rotisseurs.

AL CANTUCCIO	
PIZZERIA RISTORANTE via Furiotti 1 - Tel. 035/318210	
 zona Cristallo Palace	 consigliabile  12-15/18-24,15
 lunedì	 mai  L. 55.000  tutte
 curato	 H. 100  35  100
 classica, creativa	 branzino al sole
NOTE:	

AL CASTELLO	
TRATTORIA via al Castello 14 - Tel. 035/259607	
 vicino al Castello di San Vigilio	 consigliabile  12,15-14,30/19,15-21,30
 martedì	 febbraio  L. 30-40.000  CS/VE/MC
 semplice	 H. 60  20
 tipica bergamasca	 brasato al puledro, casoncelli alla bergamasca
NOTE:	

Ricevi la tua copia in anteprima telefonando allo 035/24.78.08

**Abbonandoti a De Gustibus riceverai
una copia della guida in omaggio**

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

- CONCORRENZA SLEALE -

“Secondo una parte della dottrina, la violazione del patto di non concorrenza sarebbe di per se stessa un atto di concorrenza sleale, senza bisogno di ulteriori requisiti.

Come è noto, peraltro, l'indirizzo prevalente (anche in giurisprudenza) richiede la qualità di imprenditore del soggetto agente e merita di essere seguito, ad avviso di questo Collegio, in quanto consente di mantenere concettualmente distinto l'ambito della responsabilità contrattuale in cui si colloca indubbiamente la violazione del patto di non concorrenza dell'ex dirigente (cfr. Cass. Sez. I. 21 Giugno 1995 n. 6976) - da quello della colpa aquiliana, alla quale si riconduce l'illecito ex art. 2958 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 4 Gennaio 1993 n.1).

E siccome l'interveniente volontario, al momento in cui iniziò la sua collaborazione con la società, non aveva la qualità formale di imprenditore, il suo inadempimento non può essere equiparato ad un atto di concorrenza sleale.

La differenza ontologica che in precedenza è stata posta tra inadempimento contrattuale ed atto di concorrenza sleale impedisce altresì l'applicazione della presunzione di partecipazione volontaria della predetta società al comportamento illecito dell'interveniente volontario verso l'altra compagine societaria (Cass. Sez. I 10 Luglio 1987 n. 3446; Cass. Sez. I 20 Novembre 1985 n. 5708). Tribunale di Bergamo - Sez. I civile - Sentenza del 30 Maggio 1996 - Giudice estensore Dott. Mauro Mocci - Cause civili nn. 3108/85 R.G., 3611/85 R.G., 3630/85 R.G.

- ESECUZIONE SPECIFICA DI CONTRATTO -

“Al fine di delibare convenientemente tutte (o almeno parte del) le domande rispettivamente proposte, pare al Tribunale opportuno accertare in primo luogo la natura giuridica del contratto stipulato con la successiva cessione dello stesso.

E' pacifico che, nella fattispecie, si siano verificati tutti i presupposti affinché - trattandosi di contratto per persona da nominare ex artt. 1401 e seg. c.c. - il convenuto contumace abbia acquistato i diritti e gli obblighi derivanti dalla compravendita.

Per converso, resta da stabilire se il contratto “de quo” debba intendersi come promessa di vendita ovvero come definitivo contratto di compravendita.

Ritiene il Collegio che - ad onta dell'intestazione “preliminare di compravendita” - le parti abbiano voluto dare luogo ad un negozio definitivo.

E' emblematico di siffatta intenzione l'effetto immediatamente traslativo ricondotto dalle parti al consenso da esse manifestato, di tal che il successivo atto in forma pubblica si pone come semplice negozio riproduttivo.

Ma la stipula di un contratto definitivo di compravendita, ancorché concluso con scrittura privata, esclude in radice l'utile esperimento dell'azione costitutiva prevista dall'art. 2932 c.c., giacché l'interesse del contraente adempiente ben può essere soddisfatta da una sentenza di mero accertamento (Cass. Sez. II 24 Gennaio 1980 n. 593).

Tribunale di Bergamo - Sez. I civile - Sentenza del 29 Febbraio 1996 - Giudice estensore Dott. Mauro Mocci - Cause civili nn. 182/87 R.G., 3374/87 R.G., 4005/90 R.G.

- PAGAMENTO SOMMA -

“Il Collegio deve previamente occuparsi della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal notaio.

L'eccezione è infondata.

In linea generale, infatti, l'obbligo del notaio di risarcire i danni che abbia provocato al cliente per la ritardata trascrizione di un atto ricevuto integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, fondata in un rapporto di prestazione d'opera professionale (Cass. Sez. II 25 Ottobre 1978 n.4847; Cass. Sez. III 24 Ottobre 1988 n. 5756).

Di conseguenza, non può correttamente ipotizzarsi una responsabilità sussidiaria (condizionata alla preventiva escussione dell'obligato principale): la fonte è, infatti, autonoma, come si è detto, ed è concettualmente distinta rispetto alla garanzia per evizione cui è tenuto il venditore.

Nel merito, il Tribunale osserva come - a proposito del primo comma dell'art. 2671 c.c., che obbliga il notaio o altro pubblico ufficiale, il quale abbia ricevuto od autenticato un atto soggetto a trascrizione, a curarne l'esecuzione “nel più breve tempo possibile” - per tale adempimento vada esclusa la previsione di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che il notaio deve usare la particolare sollecitudine imposta dall'importanza delle formalità e dall'esigenza di una più pronta tutela dell'interesse delle parti, indipendentemente da un'esplicita richiesta delle stesse (Cass. Sez. III 12 Maggio 1990 n. 4111).

Nella specie, alla luce della natura dell'atto (compravendita immobiliare), delle parti contraenti con riferimento soprattutto alla circostanza che il notaio conosceva “la difficile situazione in cui si trovava il venditore”, secondo quanto si evince dalla missiva inviata da parte convenuta (notaio) al legale di parte attrice - e del notevole tempo intercorso fra l'autenticazione della scrittura e la trascrizione (diciannove giorni), ritiene il Collegio che l'indugio frapposto dal notaio giustifichi ampiamente l'affermazione della sua responsabilità professionale verso il cliente.”

Tribunale di Bergamo - Sez. I civile - Sentenza del 22 Febbraio 1996 - Giudice estensore Dott. Mauro Mocci - Causa civile n.4849/89 R.G. .

- INADEMPIENZA CONTRATTUALE -

“Come è noto, il dolo - quale vizio della volontà - è causa di annullamento del contratto allorché i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.).

Nel caso di specie il contratto di pegno va annullato, atteso che la responsabilità dei preposti coinvolge in prima persona lo stesso istituto di credito (ex artt. 1228 e 2049 c.c.).

Non può dunque fondatamente dubitarsi che il consenso di parte attrice sia stato viziato in modo determinante per effetto del dolo del funzionario di banca ed addirittura potrebbe finanche ipotizzarsi (con il difetto assoluto di volontà del garante) la nullità radicale del negozio ex artt. 1418 e 1325 n.1 c.c. (Cass. Sez. II 13 Gennaio 1977 n.163).

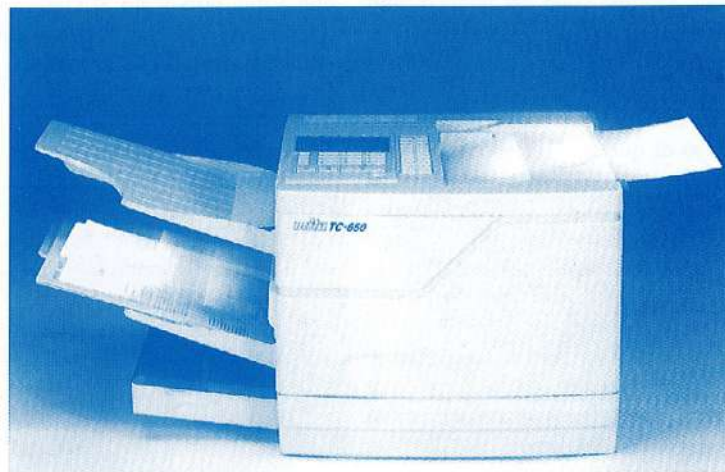
E, d'altronde, in tema di dolo quale vizio della volontà, gli artifici ed i raggiri posti in essere da un contraente - idonei in concreto a trarre in inganno la controparte e tali che questa senza di essi non avrebbe stipulato il contratto - non cessano di essere causa di annullamento del negozio solo perché il “deceptus” avrebbe potuto espletare una certa attività di verifica e di controllo per sventare l'errore (Cass. Sez. II 29 Agosto 1991 n. 9227).

Perciò, nessun difetto di vigilanza di parte attrice potrebbe correttamente essere addotto per escludere l'invalidità del negozio.

Tribunale di Bergamo - Sez. I civile - Sentenza del 15 Febbraio 1996 - Giudice estensore Dott. Mauro Mocci - Causa civile n. 2044/90 R.G.

mita TC-680

FAX LASER



FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

MEMORIA

Usando a pieno la memoria del TC-680, il vostro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Consente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer

IL FUTURO E' ADESSO



BEVILACQUA STEFANO

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 • FAX 035/231538 • CON. ESCL.

mita